



## Il Dirigente Avvocato

### Servizio Legale

Premesso che, con **deliberazione n. 2483 del 24.11.2010**, è stato conferito l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'avvocato Antonino Longo, nel giudizio proposto innanzi il Tribunale Civile di Catania in relazione all'atto citazione, notificato il 09/09/2010, ad istanza dalla Sig.ra . ed altri 5 che hanno convenuto in giudizio l'Azienda per il risarcimento dei presunti danni subiti in conseguenza dei supposti fatti colposi posti in essere durante il ricovero e del successivo decesso del Sig. presso il P.O. Garibaldi Centro il 5/10/2004;

Che, in dipendenza della polizza n. Polizza RCT/0 n. 7005288- , il Settore Affari Generali e Legali richiedeva alla Faro assicurazioni l'apertura del sinistro distinto dalla posizione n. 410.2010.70.11415;

Che con sentenza del 06/1/2015 n. 65 il Giudice unico in accoglimento della domanda attorea ha definito la controversia, ritenendo valide le argomentazioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine ai fatti di causa ed alle responsabilità attribuite a questa Azienda, condannando l'Ente al pagamento in favore della sig.ra . ed altri 5 per la complessiva somma di € 1.347.560 oltre spese legali per €31.800 oltre accessori dichiarando altresì improcedibile la domanda di garanzia proposta dall'Ente nei confronti della Faro Assicurazioni s.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 28 luglio 2011;

Che con successivo atto deliberativo n. 101 del 24.02.2015 è stato dato incarico al difensore di primo grado di proporre appello avverso la superiore statuizione civile;

Che l'adita Corte di Appello, in accoglimento della istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, ha disposto la sospensione della sentenza appellata e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affidandola ad un nuovo collegio peritale che ha confermato la responsabilità dell'azienda nella causazione del decesso del paziente;

Che la Corte di appello con sentenza del 12/09/2019 n. 1964, trasmessa dal legale designato con nota assunta al protocollo del 16/09/2019 n. 15272, ha rigetto la domanda riforma della decisione di primo grado ed ha confermato integralmente la sentenza del 06/1/2015 n. 65 condannando l'azienda anche al pagamento delle spese legali per il successivo grado quantificate in complessivi €61.523,90 oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio (€ 2291,00 oltre accessori) e al pagamento di €2.529,00 ex art. 13 comma 1quater del dpr 30 maggio 2002 n. 115;

Che in seno alla citata nota il difensore incaricato ha rilevato che *"..non sembrano sussistere le condizioni per la proposizione di un eventuale giudizio di legittimità avverso la sentenza di secondo grado, la quale risulta logicamente e giuridicamente corretta."*;

che con successiva nota del 26/09/2019 protocollo n. 16622 il legale dell'azienda ha comunicato che in data 24/09/2019 controparte ha notificato la sentenza di appello per la decorrenza del termine breve per il ricorso in Cassazione che, in considerazione della notifica, dovrebbe proporsi entro e non oltre il 25 novembre 2019. Nel contempo l'avvocato ha rimesso i conteggi delle somme dovute pari a complessivi euro 1.508.370,00 (compresivi d'interessi oltre spese legali) nonché la ripartizione delle somme in favore delle parti costituite;

Che il 20/11/2019 con nota assunta al protocollo generale al n. 22875 la Direzione strategica, in relazioni alle valutazioni rese dall'avvocato Longo, ha chiesto di verificare con la controparte la disponibilità a ricevere gli importi riconosciuti con le sentenze di 1° e 2° grado in due diverse soluzioni;

Che con successiva nota del 21/11/2019, trasmessa con pec, assunta al prot. 23247, l'avvocato Longo ha ribadito che *"non appaiono sussistere ragioni sufficienti per impugnare fondatamente la sentenza di secondo grado in Cassazione .. alla luce delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio"*;

Che con ulteriore pec, resa in pari data, distinta dal numero di protocollo dal numero 23248, l'avvocato Longo *"ad integrazione della precedente pec"* ha comunicato la disponibilità delle controparti a ricevere il pagamento dell'importo liquidato in sentenza in due soluzioni per come specificate nella successiva nota del 04 dicembre 2019 prot. 24495;

Che in allegato alla detta pec è stata rimessa anche la pec con la quale l'avvocato [redacted], che assiste i congiunti del paziente deceduto, ha confermato le somme dovute nonché le coordinate iban dove accreditare le somme e la ripartizione dell'acconto pari ad € 508.370,00 così suddiviso:

1. acconto : € 205.000,00;
2. acconto : € 203.370,00;
3. acconto : € 80.000,00;
4. acconto : € 10.000,00;
6. acconto : € 10.000,00;

Che il legale degli attori con pec del 04 dicembre 2019 prot. 24495, ha, puranche, precisato che le residue somme pari ad €1.000.447,68 comprensive di spese legali, saldo a titolo di risarcimento nonché le spese di ctu liquidate in primo grado ed anticipate da parte attrice (come da quietanze allegate alla pec del 04/12/2019 prot. 24995) andranno corrisposte entro il 30 aprile 2020;

Con pec del 13 dicembre 2019, l'avvocato Longo ha trasmesso la pec del legale degli attori, avvocato [redacted], il quale, nel ribadire che l'acconto di euro 508.370,00 dovrà essere pagato entro il 31/12/2019, mentre la residua somma di €1.000.447,68 entro il 30 aprile 2020, ha comunicato il dettaglio della ripartizione delle somme residue in favore di ciascuna parte in causa:

1. Saldo € 258.000,00
2. Saldo € 259.306,66
3. Saldo € 199.417,68
4. Saldo € 73.676,67
5. Saldo € 210.046,67

Che con ulteriore pec del 16 dicembre 2019 l'avvocato Longo ha comunicato "che gli importi da liquidare in favore di controparte, per come ripartiti dall' [redacted] nella mail già inoltrataVi, sono comprensivi della quota che sarebbe spettata alla sig.ra [redacted] deceduta in corso di causa."

Considerato, altresì, che il sinistro, pur essendo stato regolarmente aperto con la compagnia assicurativa Faro assicurazioni, con la quale all'epoca dei fatti era attiva polizza RCT/0, è totalmente a carico dell'Azienda Ospedaliera, poiché la compagnia assicurativa con decreto ministeriale del 28 luglio 2011 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto di prendere atto della sentenza del Tribunale di Catania n 65 del 06/01/2015, resa nella causa civile n. 9399/2010 R.G. e della Corte di Appello sezione civile del 12/09/2019 n. 1964, resa nel giudizio RG 270/2015, e pertanto corrispondere in favore dei signori [redacted], Eredi [redacted]. l'importo complessivo di € 1.508.370,00, a titolo di risarcimento del danno e spese legali come da allegato prospetto dei relativi conteggi giusta nota pec del 26/06/2019 prot. 16622;

Ritenuto, necessario dare esecuzione ai citati provvedimenti al fine di evitare ulteriori aggravii di spese a titolo d'interessi e conseguenti azioni esecutive volte al recupero coattivo delle somme, tenuto conto che la sentenza di appello ha confermato la responsabilità dell'azienda ed il diritto al risarcimento del danno in favore dei congiunti del defunto A.G.;

Ritenuto di procedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza nel momento in cui verrà disposta la liquidazione delle somme dall'Agenzia delle Entrate;

Ritenuto di prendere atto della disponibilità manifestata dai signori [redacted], Eredi [redacted], per il tramite del loro difensore avvocato [redacted] con pec del 4 dicembre 2019, prot. 24495, di ricevere le somme liquidate nelle sentenze in due soluzioni con un primo acconto di € 508.370,00 ed il successivo saldo di €1.000.447,68 da corrispondere entro il 30 aprile 2020;

Ritenuto di autorizzare il pagamento dell'acconto di € 508.370,00 a favore dei signori [redacted], Eredi [redacted], secondo le quote indicate nella pec del 04 dicembre 2019 prot. 24495 dall'avvocato [redacted] imputandolo al conto c.e. 40001100020 "Oneri da cause civili ed oneri processuali" bilancio 2019;

Ritenuto che procederà al pagamento del saldo di €1.000.447,68 in favore dei signori [redacted], Eredi [redacted], con successivo atto deliberativo da adottarsi entro il successivo 30 aprile 2020;

Ritenuto di dare mandato al Servizio Legale di trasmettere alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana tutti gli atti relativi al suindicato contenzioso, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica degli eventuali profili di responsabilità contabile per danno erariale rimessi al suo sindacato in capo al personale sanitario coinvolto;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente al pagamento dell'acconto di € 508.370,00 a favore dei signori [redacted], Eredi [redacted], secondo le modalità indicate dal difensore di fiducia avvocato [redacted] nella pec del 04/12/2019 ed allegata alla pec dell'avvocato Antonino Longo del 04/12/2019 prot. 24495;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto al fine di evitare ulteriore aggravio di spese connesse ad una esecuzione in danno;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

#### Propone

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto della sentenza del Tribunale di Catania n 65 del 06/01/2015, resa nella causa civile n. 9399/2010 R.G. e della Corte di Appello sezione civile del 12/09/2019 n. 1964, resa nel giudizio RG 270/2015, e pertanto corrispondere in favore dei signori [redacted], Eredi [redacted] l'importo complessivo di € 1.508.370,00, a titolo di risarcimento del danno e spese legali come da allegato prospetto dei relativi conteggi giusta nota pec del 26/06/2019 prot. 16622;

Dare esecuzione ai citati provvedimenti, al fine di evitare ulteriori aggravii di spese a titolo d'interessi e conseguenti azioni esecutive volte al recupero coattivo delle somme, tenuto conto che la sentenza di appello ha confermato la responsabilità dell'azienda ed il diritto al risarcimento del danno in favore dei congiunti del defunto.

Procedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza nel momento in cui verrà disposta la liquidazione delle somme dall' Agenzia delle Entrate;

Prendere atto della disponibilità manifestata dai signori [redacted], per il tramite del loro difensore avvocato [redacted] con pec del 4 dicembre 2019, prot. 24495, di ricevere le somme liquidate nelle sentenze in due soluzioni con un primo acconto di € 508.370,00 ed il successivo saldo di €1.000.447,68 da corrispondere entro il 30 aprile 2020;

Ritenuto di autorizzare il pagamento dell'acconto di € 508.370,00 a favore dei signori [redacted], Eredi [redacted], secondo le quote indicate nella pec del 04 dicembre 2019 prot. 24495 dall'avvocato [redacted] imputandolo al conto c.e. 40001100020 "Oneri da cause civili ed oneri processuali" bilancio 2019;

Ritenuto che darà corso al pagamento del saldo di €1.000.447,68 in favore dei signori [redacted], Eredi [redacted], con successivo atto deliberativo da adottarsi entro il successivo 30 aprile 2020;

Dare mandato al Servizio Legale di trasmettere presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana tutti gli atti relativi al suindicato contenzioso, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica degli eventuali profili di responsabilità contabile per danno erariale rimessi al suo sindacato in capo ai medici coinvolti;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente al pagamento dell'acconto di € 508.370,00 a favore dei signori [redacted], Eredi [redacted], secondo le modalità indicate dal difensore di



Munire la presente delibera d'immediata esecutività al fine di evitare ulteriore aggravio di spese connesse ad una esecuzione in danno.

**Il Direttore Amministrativo**

**Dott. Giovanni Annino**




**Il Direttore Generale**

**Dott. Fabrizio De Nicola**



**Il Direttore Sanitario**

**Dr. Giuseppe Giannango**



**Il Segretario**

**DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARAFIA**



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 -

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_